



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

**ATTO DI INDIRIZZO QUADRO ALL'ARAN PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI SISTEMA PARTECIPATIVO SINDACALE, IN ATTUAZIONE DELL'INTESA DEL 3 MAGGIO 2012 SUL LAVORO PUBBLICO.**

1. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, da ultimo, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135, interviene specificamente sugli strumenti e sulle materie devolute alla partecipazione sindacale e sulle competenze in materia della contrattazione collettiva.

Nell'Intesa sul lavoro pubblico del 3 maggio 2012 tra Governo e organizzazioni sindacali (Intesa), le parti si impegnano, nel quadro del vigente modello di relazioni sindacali delineato nel richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, e tenuto conto delle esigenze dettate dalla particolare congiuntura economica e dalle politiche di *spending review*, ad attivare un percorso, riguardante anche i datori di lavoro delle Regioni ed Enti locali, finalizzato a favorire la partecipazione consapevole dei lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il percorso indicato nell'Intesa, da avviare prima della riapertura delle trattative per i rinnovi contrattuali, è da attuare rimodulando in primo luogo il quadro legislativo al fine di:

- riconoscere la contrattazione collettiva e il CCNL come fonti deputate alla determinazione dell'assetto retributivo e alla valorizzazione dei lavoratori pubblici nel rispetto dei ruoli organizzativi e di rappresentanza delle parti, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativamente alle prerogative contrattuali attinenti il rapporto di lavoro;
- collegare ai processi di mobilità percorsi di qualificazione e formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, per garantire la funzionalità e la qualità del lavoro nell'amministrazione di destinazione;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

- predisporre vincoli e procedure per garantire trasparenza totale sugli andamenti gestionali e finanziari degli enti, per valutarne le ricadute in termini occupazionali e retributivi;
- coinvolgere le organizzazioni sindacali nei processi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni (ad esempio *spending review*) secondo modalità coerenti con le autonomie previste dall'ordinamento, che accompagni anche i processi di miglioramento ed innovazione nonché il sistema premiante e incentivante al livello integrativo, anche tenendo conto delle norme già vigenti in materia di risparmi derivanti da processi di riorganizzazione;
- definire criteri trasparenti e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi dei processi di mobilità collettiva;
- assicurare il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL;
- individuare, nell'ambito delle materie di informazione sindacale, anche ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali.

La rimodulazione del quadro legislativo prevista nell'Intesa è stata avviata con i commi 17 e 18 dell'art. 2 del D.L. n. 95 del 2012, che hanno modificato rispettivamente l'art. 5, comma 2, e l'art. 6, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di poteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

Nell'attuale versione, il novellato comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, ribadisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, e introduce, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto. Lo stesso comma 2 precisa che entrambe le forme partecipative (informazione ed esame congiunto) operano solo se **previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro**.

La modifica del comma 1, primo periodo dell'art. 6 del d.lgs. 165 del 2001, dettata da esigenze di chiarezza terminologica e coerenza del complessivo impianto relazionale, attribuisce alle organizzazioni un diritto di informazione e non più di consultazione in

